

Invalidità civile: l'indennità non è frazionabile

L'indennità di accompagnamento non può essere sospesa se la persona invalida viene ricoverata in ospedale per periodi brevi, inferiori a 30 giorni. Così aveva già stabilito la Corte Costituzionale nel 1991 con la sentenza n. 183 che fissava "la non frazionabilità" dell'indennità, tenuto conto che il breve ricovero non riduce in modo significativo il bisogno di assistenza. L'invalido che, periodicamente, subisce ricoveri gratuiti della durata inferiore a 30 giorni presso istituti o centri di riabilitazione pubblici, dunque, non può avere la decurtazione dell'indennità. Va ricordato che i titolari di prestazioni assistenziali sono tenuti a compilare annualmente una dichiarazione amministrativa, da inviare all'Inps, che in passato veniva compilata su un modulo cartaceo.

L'anno passato l'Inps, giustamente, ha deciso di passare alla trasmissione telematica e ha affidato ai Caf il compito di trasmettere le dichiarazioni. Tuttavia, nelle indicazioni per la compilazione dei moduli fornite ai Centri di assistenza fiscale, l'Istituto chiedeva di indicare tutti i periodi di ricovero ospedaliero gratuito, anche quelli di breve durata, effettuati nelle strutture pubbliche o convenzionate per poi procedere, obiettivo non dichiarato ma conseguente, al cumulo dei periodi di ricovero e alla riduzione delle indennità. Questo orientamento aveva determinato la reazione immediata dei sindacati dei pensionati e dei patronati sindacali, alimentando nel contempo perplessità e difficoltà operative da parte dei Caf.

Secondo i patronati e i sindacati pensionati di Cgil, Cisl e Uil, l'Inps non doveva richiedere informazioni sui ricoveri brevi in quanto in seguito non avrebbe potuto, ai sensi della legge e della pronuncia della Corte Costituzionale, né ridurre l'importo mensile dell'indennità di accompagnamento né sommare i periodi brevi per raggiungere o superare i 30 giorni, termine oltre il quale è possibile la sospensione dell'indennità.

Le resistenze dei patronati e dei sindacati hanno conseguito un buon risultato: l'Inps, con una recente circolare (messaggio n. 18291 del 26 settembre scorso) ha dovuto precisare che l'Istituto non è interessato a rilevare i periodi brevi di ricovero ospedaliero; l'eventuale decurtazione, dunque, sarebbe scorretta. Il patronato Inca e il sindacato dei pensionati Cgil accolgono con favore la decisione dell'Istituto, in un momento di crisi economica nel quale il governo sembra particolarmente impegnato a ridurre i diritti sociali delle persone più deboli.

Luigina De Santis
presidenza Inca



Con il patrocinio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
CE.PA. C.I.P.A.S. C.I.P.L.A. CO.P.A.S.

Con uno sguardo verso il futuro, i raggruppamenti Ce.pa, C.i.p.l.a, C.o.p.a.s e C.i.p.a.s, in occasione del decennale della legge n. 152 del 2001 sui patronati promuovono un convegno unitario in programma a Roma, il 15 novembre prossimo, presso il Cnel, viale Lubin, per dare risalto al valore sociale della loro attività ed

evidenziare le problematiche che impediscono ancora oggi a distanza di dieci anni la piena attuazione della legge di riforma del 2001. All'iniziativa interverranno presidenti e dirigenti territoriali dei patronati, rappresentanti degli enti previdenziali Inps, Inpdap, Inail, Enpals e i ministeri del lavoro, degli esteri e degli interni.

MALATTIE PROFESSIONALI IN CALABRIA

La lanterna

Una indagine promossa dai medici legali dell'Inca tra i braccianti della Sila rileva

l'incongruità delle tabelle delle malattie professionali. Nonostante l'inserimento delle patologie muscolo scheletriche, l'Inail riconosce l'origine lavorativa soltanto nei casi di ernie discali lombosacrali, ma non di quelle cervicali.

Lisa Bartoli

Tre autisti di mezzi pesanti e industriali si ammalano di ernie cervicali, ma l'Inail rifiuta di riconoscere il nesso di causalità della patologia con l'attività svolta. Soltanto dopo ricorsi amministrativi l'Inca Calabria riesce a dimostrarlo, ma il problema resta per i tanti che hanno difficoltà ad esigere il diritto alla tutela indennitaria prevista dal sistema assicurativo. Il primo caso riguarda un operaio di 48 anni, addetto al reparto bobinatura acciaio, che dal '94 ogni giorno per otto ore è alle prese con bobine del peso di 35 kg che vengono suddivise in tante altre più piccole, spostate con l'ausilio di piccoli ponti mobili. Il secondo, di 55 anni, dipendente di un'azienda agricola, che

non solo guida mezzi pesanti, ma aiuta lo scarico e il carico delle merci alimentari. Il terzo, il più anziano, che fa l'autista di camion e di autogrù dal '74 per diverse ditte edili. Il buon senso suggerirebbe che non c'è niente di strano se queste persone, pur avendo storie professionali diverse, si siano ammalate della stessa patologia. Eppure non è così semplice. Nonostante l'aggiornamento delle tabelle di malattia professionale Inail di tre anni fa abbia previsto l'inserimento delle patologie muscolo scheletriche, molte altre sono escluse anche se il loro nesso con il lavoro è molto stretto. È curioso, per esempio, ciò che accade con le malattie che interessano la colonna vertebrale nel suo insieme. Sono state iscritte le ernie discali lombosacrali, ma non quelle cervicali, per le quali l'Inail rifiuta il nesso di causalità, dal quale discende il diritto a beneficiare delle indennità previste dal sistema assicurativo obbligatorio. In questi casi, dunque, resta l'obbligo in capo al lavoratore dell'onere della prova perché si tratta di malattie extratabellari, per le quali non esiste nessun automatismo. Così succede che diventa una notizia di rilievo nazionale il fatto che il patronato della Cgil Calabria, dopo reiterate istanze amministrative, riesce ad ottenere per questi lavoratori il riconoscimento delle indennità Inail. Il nostro sistema assicurativo obbligatorio tende a sezionare il corpo umano assegnando a ciascuna parte un indice di rischiosità specifico, in relazione ad ogni professione. In ragione di questa scelta, succede che anche per le singole vertebre della colonna vertebrale, a seconda del loro posizionamento, possono avere indici di rischio diversi, facendo scaturire un discutibile, quanto poco chiaro sistema indennitario per coloro che comunque continuano ad ammalarsi per il lavoro. "Da ciò scaturiscono decisioni che non collimano con ciò che succedere

realmente nel mondo del lavoro - spiega Franco Martire, coordinatore dei medici legali Inca Calabria - L'Inail disconoscendo l'origine professionale delle ernie cervicali, tende a ricondurre le cause di queste patologie a delle semplici casualità, scoraggiando qualunque richiesta di indennità da parte dei lavoratori nei suoi confronti. In realtà, se si indagasse più approfonditamente ci si accorgerebbe che le cose stanno diversamente". L'aggiornamento delle tabelle delle malattie professionali del 2008, dunque, nonostante i passi avanti, lascia irrisolti molti problemi, complicando ulteriormente le procedure già difficoltose per chi perde la salute a causa del lavoro e contribuendo a far crescere il numero di quelle che lo stesso ente assicura nel suo rapporto annuale definisce "nascoste". È partito da questa semplice considerazione il medico legale dell'Inca calabrese che da due anni, senza tregua, conduce una battaglia culturale, anche tra gli addetti all'agricoltura che spesso rinunciano a sottoporsi a visita per non togliere tempo al lavoro, ignorando i sintomi dolorosi dei loro corpi sottoposti a prolungate posture scorrette della colonna vertebrale. Due anni di indagine condotta su un campione di 400 braccianti hanno rilevato che su 100 persone selezionate, con un'anzianità lavorativa di oltre 15 anni, il 55 per cento presenta problemi seri alla schiena. In particolare, sono le donne a essere affette da patologie cervicali e dorsali. I risultati di questa prima indagine, seppur parziali, saranno presentati in occasione del congresso nazionale del Simlii (Società italiana di medicina del lavoro e igiene industriale) che si terrà a Torino presso il Lingotto dal 16 al 18 novembre prossimo. Realizzare questo studio non è stato un lavoro semplice per l'Inca. Si è cominciato a Longobucco, un piccolo comune di 3.694 anime, posto in una • SEGUE A PAGINA 28

Il lavoratore o la lavoratrice che, nel corso della vita, ha svolto diversi lavori – dipendente, autonomo, parasubordinato, libero professionale – può ottenere la pensione totalizzando tutta la contribuzione versata; ciò consentirà alla persona interessata di cumulare/sommare gratuitamente periodi assicurativi non coincidenti posseduti in diverse gestioni pensionistiche e avere una unica pensione. La totalizzazione è attualmente disciplinata dal decreto legislativo n. 42/2006, così come integrato e modificato dalla direttiva del ministro del Lavoro del 2 marzo 2006, dalla legge n. 247/2007 e dalla legge n. 122/2010.

Caterina Di Francesco
Area previdenza Inca nazionale

Condizioni

La totalizzazione dei contributi è ammessa a condizione che:

- il lavoratore o la lavoratrice non sia già titolare di trattamento pensionistico;
- la contribuzione maturata in ogni singola gestione, per le pensioni di vecchiaia o con 40 anni di contribuzione, non sia inferiore a 3 anni, ovvero anche inferiore a 3 anni nel caso di pensione di inabilità o indiretta;
- riguardi tutti e per intero i periodi assicurativi posseduti dal lavoratore.

Possono ricorrere a questa facoltà anche coloro che maturano il diritto a pensione in una delle gestioni interessate, purché non ancora pensionati.

Possono anche avvalersi della totalizzazione:

- i titolari di pensione ai superstiti (reversibilità), al fine di conseguire un'unica pensione da lavoro (diretta) risultante dalla contribuzione versata per i periodi di attività svolta;
- i familiari superstiti, con una propria pensione da lavoro (pensione diretta), per ottenere un unico trattamento pensionistico cumulando i contributi del coniuge deceduto (pensione indiretta).

La totalizzazione non è ammessa per i titolari di assegno ordinario di invalidità neppure quando, raggiunti i requisiti, esso si trasforma in pensione di vecchiaia. Tuttavia, in caso di aggravamento delle condizioni di salute, il titolare di assegno ordinario di invalidità può avvalersi della totalizzazione al fine di conseguire la pensione di inabilità, ma in questo caso l'assegno viene revocato.

I titolari della sola pensione estera possono totalizzare i diversi periodi assicurativi versati in Italia. Alcune Casse libero-professionali prevedono la restituzione dei contributi previdenziali versati qualora non siano sufficienti a raggiungere il requisito minimo di pensione. La richiesta di restituzione dei contributi presentata successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 42/2006

(3 marzo 2006) preclude il diritto alla totalizzazione. Anche in questa materia non c'è omogeneità di comportamenti da parte degli enti previdenziali. Per l'Inpdap, infatti, va esclusa dalla totalizzazione solo la contribuzione della quale è stata chiesta la restituzione (circolare Inpdap n. 5/2007) mentre per l'Inps non ci si può più avvalere in nessun modo della totalizzazione (risposta Direzione centrale Inps al Patronato Inca del 26-06-2009). La domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi (legge n. 29/1979 e legge n. 45/1990), perfezionata mediante accettazione da parte dell'interessato, preclude il conseguimento dei trattamenti pensionistici da totalizzazione. Tuttavia la totalizzazione è ammessa in presenza di ricongiunzione conclusa con l'integrale pagamento dell'onere effettuato prima del 3 marzo 2006.

Prestazioni pensionistiche che si possono conseguire con la totalizzazione

Il ricorso alla totalizzazione è consentito per perfezionare il diritto a pensione:

- di vecchiaia, al raggiungimento del 65° anno d'età;
- con almeno 40 anni di contribuzione, indipendentemente dall'età anagrafica;
- di inabilità assoluta e permanente;
- indiretta (ai superstiti).

La facoltà di totalizzare viene quindi esclusa per il conseguimento della pensione di anzianità con 35 anni di contribuzione, dell'assegno ordinario d'invalidità, dell'inabilità alla mansione e delle invalidità specifiche per inidoneità al servizio o ad esercitare la propria professione.

Pensione di vecchiaia totalizzata

Il diritto alla pensione di vecchiaia viene perfezionato al raggiungimento dei seguenti requisiti:

- 65 anni di età sia per gli uomini che per le donne;
- 20 anni di anzianità contributiva complessiva;
- ulteriori requisiti eventualmente previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alla pensione di vecchiaia (ad esempio cessazione del rapporto di lavoro dipendente, cancellazione dall'albo ecc. vedi tabella n. 1).

Per il conseguimento della pensione di vecchiaia possono essere cumulate le sole gestioni nelle quali si è in possesso di anzianità contributiva pari ad almeno 3 anni (6 anni fino al 31-12-2007).

TAB. 1 • CANCELLAZIONE ALBO/ELENCHI E CESSAZIONE LAVORO DIPENDENTE/AUTONOMO

CANCELLAZIONE ALBO/ELENCHI ULTIMA ISCRIZIONE	CESSAZIONE LAVORO DIPENDENTE	CESSAZIONE LAVORO AUTONOMO O PROFESSIONALE
	INPS INPDAP ex IPOST ENPALS INPGI	Cassa Notariato

Pensione con 40 anni di contribuzione totalizzata

Per accedere al pensionamento prima del 65° anno di età il lavoratore deve perfezionare:

- 40 anni di anzianità contributiva complessiva;

PENSIONI

Come totalizzare i contributi previdenziali

In uscita la guida dell'Inca sulla totalizzazione dei periodi

- ulteriori requisiti, eventualmente previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alla pensione, ad esempio cessazione del rapporto di lavoro dipendente, cancellazione dall'albo ecc. (vedi tabella n. 2).

Anche per il conseguimento della pensione con 40 anni di contribuzione possono essere cumulate le sole gestioni nelle quali si è in possesso di anzianità contributiva pari ad almeno 3 anni (6 anni fino al 31-12-2007).

Secondo l'Inps, ai fini del perfezionamento del requisito dei 40 anni di contributi, vengono esclusi i periodi di contribuzione figurativa per malattia e disoccupazione, che saranno quindi utili solo per la determinazione dell'importo di pensione.

Sull'interpretazione della norma, tuttavia, l'Inca ritiene che ai fini del diritto a pensione va computata anche la contribuzione figurativa per malattia e disoccupazione poiché:

- la prestazione in esame, pur qualificabile come pensione di anzianità, non può essere valutata con gli stessi criteri stabiliti per quelle liquidate con 35 anni di contribuzione;
- il decreto legislativo n. 42/2006, che ha disciplinato determinate prestazioni in regime di totalizzazione diverse da quelle del regime ordinario, non prevede espressamente l'esclusione di tali periodi.

Peraltro, i periodi di contribuzione figurativa per malattia e disoccupazione vengono considerati utili, nel regime ordinario, per il perfezionamento del requisito dei 40 anni di contributi, sempreché si siano maturati almeno 35 anni di contribuzione escludendo tali periodi.

Secondo l'Inca, in assenza di specifiche disposizioni legislative, in regime di totalizzazione i requisiti richiesti non possono essere più sfavorevoli di quelli previsti per i 40 anni nel regime ordinario.

TAB. 2 • CANCELLAZIONE ALBO/ELENCHI E CESSAZIONE LAVORO DIPENDENTE/AUTONOMO

CANCELLAZIONE ALBO/ELENCHI ULTIMA ISCRIZIONE	CESSAZIONE LAVORO DIPENDENTE	CESSAZIONE LAVORO AUTONOMO O PROFESSIONALE
Inarcassa Cassa Forense ENPAV (veterinari) Cassa Notariato	INPS INPDAP ex IPOST ENPALS INPGI ENPAM	EPPI ENPAM (solo fondi speciali) Cassa Notariato Cassa Forense (diversa da avvocato, quindi procuratori)

Pensione di inabilità totalizzata

Il diritto alla pensione di "inabilità assoluta e permanente" viene conseguito in base ai requisiti di assicurazione, di contribuzione e sanitari richiesti dalla specifica gestione presso la quale il lavoratore risulta da ultimo iscritto.

In questo caso vengono considerati tutti i periodi assicurativi e contributivi non coincidenti, maturati dal lavoratore nelle diverse gestioni, indipendentemente dalla durata di ciascun periodo, anche se inferiori a 3 anni.

L'accertamento della sussistenza del requisito sanitario viene effettuato dalla gestione di ultima iscrizione. Il trattamento pensionistico di inabilità viene determinato attribuendo, se prevista, la maggiorazione convenzionale con le regole dell'ultima gestione.

Qualora il lavoratore da ultimo risulti iscritto a più gestioni, può scegliere quella presso la quale presentare la domanda, questa verificherà la sussistenza del diritto, nonché l'ammontare della prestazione in regime di totalizzazione.

Per i soggetti assicurati da ultimo all'Inps, il diritto alla pensione di inabilità totalizzata viene riconosciuto solo in presenza di una inabilità assoluta e permanente a "qualsiasi attività lavorativa".

La facoltà di totalizzare viene, quindi, esclusa per il conseguimento dell'assegno ordinario d'invalidità, dell'inabilità alla mansione e delle invalidità specifiche per inidoneità al servizio o ad esercitare la propria professione.

Per i soggetti iscritti da ultimo all'Inpdap o all'ex Ipost, invece, il diritto alla pensione di inabilità totalizzata viene riconosciuto anche in presenza di una inabilità a qualsiasi "proficuo lavoro" presso l'amministrazione di riferimento.

Pensione indiretta totalizzata

La pensione ai superstiti assume il nome di pensione indiretta nel caso in cui il deceduto era assicurato ma non ancora pensionato.

Il diritto alla pensione indiretta totalizzata viene conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione, nonché agli ulteriori requisiti richiesti dall'ultima gestione di iscrizione del lavoratore o della lavoratrice deceduti.

In questo caso vengono considerati tutti i periodi assicurativi e contributivi non coincidenti, maturati nelle diverse gestioni, dal lavoratore o dalla lavoratrice deceduti, indipendentemente dalla durata di ciascun periodo, anche se inferiori a 3 anni.

Qualora il lavoratore o la lavoratrice siano stati iscritti da ultimo a più fondi, il superstita può scegliere la gestione presso cui presentare la domanda, che risulterà quella di riferimento per la verifica del diritto alla prestazione in regime di totalizzazione.

Occorre precisare, inoltre, che la pensione diretta liquidata in totalizzazione (di vecchiaia, con 40 anni di contribuzione e di inabilità) è reversibile ai superstiti con le modalità e i limiti previsti da ogni singola gestione.

Pertanto, ai fini del diritto alla pensione di reversibilità di una pensione diretta totalizzata, occorre avere riguardo alla disciplina prevista da ogni singola gestione per l'individuazione dei familiari superstiti aventi titolo alla prestazione, nonché ai fini

R Rassegna Sindacale
Settimanale della Cgil

Direttore responsabile Paolo Serventi Longhi
A cura di Patrizia Ferrante

Grafica e impaginazione
Massimiliano Acerra, Iaria Longo

Editore Edit. Coop. società cooperativa di giornalisti,
Via dei Frentani 4/a, 00185 - Roma
Iscritta al reg. naz. Stampa al n. 4556 del 24/2/94

Proprietà della testata Edisse Srl

Ufficio abbonamenti
06/44888201 fax 06/44888222
e-mail: abbonamenti@rassegna.it

Ufficio vendite
06/44888230 fax 06/44888222
e-mail: vendite@rassegna.it

Stampa Puntoweb Srl,
Via Variante di Cancelliera, 00040 - Ariccia, Roma
Chiuso in tipografia lunedì 24 ottobre ore 13

Esperienze **IN**
IL GIORNALE DELLE TUTELE A CURA DEL PATRONATO DELLA CGIL

A cura di Lisa Bartoli (coordinamento),
Sonia Cappelli

lizzare uti

Inca alle norme periodi assicurativi

della determinazione della quota di pensione spettante a ciascuno di essi. In sostanza, gli importi in pro-rata della pensione diretta totalizzata vengono liquidati con le relative quote di reversibilità da parte delle sole gestioni che riconoscono il diritto alla pensione di reversibilità ai familiari superstiti.

Decorrenza dei trattamenti pensionistici

Fino al 31 dicembre 2010 i trattamenti diretti di vecchiaia, con 40 anni di contribuzione e quelli di inabilità decorrevano dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione. La pensione ai superstiti, invece, decorreva dal mese successivo al decesso del lavoratore (vedi tabella n. 3).

TAB. 3 - REQUISITI ANAGRAFICI E/O CONTRIBUTIVI MATURATI ENTRO IL 31-12-2010

PRESTAZIONE PENSIONISTICA	DECORRENZA
Vecchiaia	Dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in totalizzazione
Con 40 anni di contribuzione	
Inabilità	
Superstiti	Dal mese successivo al decesso del dante causa

TAB. 4 - REQUISITI ANAGRAFICI E/O CONTRIBUTIVI MATURATI DALL'1-1-2011

PRESTAZIONE PENSIONISTICA	DECORRENZA
Vecchiaia	Decorsi 18 mesi dalla maturazione dei requisiti anagrafici e/o contributivi
Inabilità	Dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in totalizzazione
Superstiti	Dal mese successivo al decesso del dante causa

Fino al 31 dicembre 2010 le "finestre" di uscita non si applicavano sulle pensioni in totalizzazione.

La legge n. 122/2010 ha introdotto, dal 2011, le decorrenze sulle pensioni di vecchiaia e con 40 anni di contribuzione derivanti dalla totalizzazione, applicando quelle previste per i lavoratori autonomi. La pensione totalizzata decorrerà, quindi, trascorsi 18 mesi dalla maturazione dei requisiti anagrafici e/o contributivi.

La finestra si applicherà solo a coloro che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2011. Nulla è innovato per le decorrenze delle pensioni ai superstiti e delle pensioni di inabilità (vedi tabella n. 4).

La legge n. 111/2011 ha successivamente disposto che per i lavoratori che maturano il diritto a pensione con 40 anni di contribuzione dal 2012, la finestra mobile si prolunghi di 1 mese per i soggetti che maturano il requisito nel 2012, di 2 mesi per coloro che lo maturano nel 2013 e di 3

TAB. 5 - REQUISITI MATURATI DALL'1-1-2011

ANNO DI MATURAZIONE DEI 40 ANNI DI CONTRIBUTI	DECORRENZA
2011	Decorsi 18 mesi
2012	Decorsi 19 mesi
2013	Decorsi 20 mesi
Dal 2014	Decorsi 21 mesi

mesi per quelli che lo maturano dal 2014 (vedi tabella 5).

Una lavoratrice che perfeziona, dunque, nel mese di marzo 2011 i requisiti per la pensione di vecchiaia totalizzata (65 anni di età e almeno 20 anni di contributi) con la vecchia normativa avrebbe potuto accedere al pensionamento dal 1° aprile 2011, mentre con la nuova dovrà attendere il 1° ottobre 2012: ben 18 mesi in più e con 66 anni e mezzo di età. La decorrenza che si applica ai lavoratori autonomi è prevista anche quando vengono totalizzati periodi contributivi versati in Fondi o Gestioni da lavoro dipendente (ad esempio, lavoratore dipendente con iscrizione Inps e Inpdap). Pertanto, una persona che ha svolto solo lavoro dipendente, con contribuzione versata in più fondi, viene equiparata al lavoratore autonomo, con la conseguenza di vedersi aumentare l'attesa che lo separa dalla pensione. In questi casi, per l'Inca è opportuno promuovere un'azione legale per chiedere l'applicazione della decorrenza prevista per i lavoratori dipendenti (attesa di 12 mesi e, per le pensioni con 40 anni di contribuzione, l'attesa di 13 mesi nel 2012, 14 mesi nel 2013, 15 mesi dal 2014), poiché si crea una disparità di trattamento ingiustificata. Infatti, situazioni uguali (contribuzione da lavoro dipendente versata in una o più gestioni) non possono essere disciplinate in modo diverso.

Presentazione della domanda e procedimento

La totalizzazione dei periodi assicurativi è conseguibile a domanda - del lavoratore o del superstito - e va presentata all'ente di ultima iscrizione dell'assicurato.

Tale ente promuove il procedimento. Qualora il lavoratore da ultimo risulti iscritto a più gestioni, può scegliere quella presso cui presentare la domanda. Come già detto, in caso di richiesta della pensione indiretta o di inabilità la gestione scelta risulterà quella di riferimento per la verifica del diritto alle prestazioni in regime di totalizzazione.

L'Istituto o la Cassa che riceve la domanda, quindi, contatterà gli altri enti presso i quali il lavoratore risulta iscritto e, successivamente, verificherà la sussistenza dei requisiti necessari per il diritto alla prestazione richiesta. Per totalizzare occorre sommare i periodi contributivi non coincidenti, risultanti presso le singole gestioni, mentre la contribuzione versata nello stesso periodo in più gestioni (periodi coincidenti) va conteggiata una sola volta. Il criterio generale da seguire nella scelta della gestione da neutralizzare deve essere sempre quello di maggior favore per il lavoratore (circolare Inps n. 9/08).

Nel determinare l'anzianità contributiva, ciascuna gestione tiene conto delle regole del proprio ordinamento vigenti alla data di presentazione della domanda di totalizzazione, considerando anche le eventuali maggiorazioni contributive, il riconoscimento di accrediti figurativi, i periodi riscattati, utili per il diritto a pensione.

Per perfezionare l'anzianità contributiva vengono considerati anche i versamenti effettuati all'estero in paesi comunitari, o legati all'Italia da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale. Tuttavia, secondo gli istituti previdenziali, per le pensioni di vecchiaia e con 40 anni di contribuzione occorre aver maturato nelle singole gestioni almeno 3 anni di contribuzione esclusivamente versati in Italia. L'ente istruttore, sulla base delle informazioni pervenute e convalidate dagli altri enti, determina l'esistenza del diritto a pensione e la relativa decorrenza; adotta, quindi, il provvedimento di accoglimento o reiezione della domanda, dandone comunicazione all'interessato, a tutti gli enti coinvolti nella totalizzazione, nonché all'Inps che provvede al pagamento di tutti gli importi liquidati dalle singole gestioni, anche se non ha a carico nessuna quota.

Qualora il defunto fosse già titolare di una pensione in totalizzazione, il superstito deve presentare la domanda di reversibilità all'Inps.

Calcolo delle prestazioni pensionistiche

Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pensionistico pro-quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, anche se coincidenti temporalmente.

Enti previdenziali pubblici

Il decreto legislativo n. 42/2006 ha stabilito che il trattamento pensionistico a carico degli enti previdenziali pubblici (Inps, Inpdap, ex Ipost, Enpals) va determinato con il sistema di calcolo contributivo in regime di opzione.

Tuttavia, il ministro del Lavoro, con una direttiva del 2 marzo 2006, ha disposto che qualora il lavoratore abbia raggiunto "i requisiti minimi richiesti per il diritto ad autonoma pensione" presso una singola gestione, l'ente di riferimento calcolerà la prestazione con il sistema vigente nel suo ordinamento (sistema di calcolo retributivo o misto, in base all'anzianità contributiva posseduta al 31 dicembre 1995). L'obiettivo della direttiva è di salvaguardare a favore dell'interessato, con diritto a pensione in una delle gestioni interessate alla totalizzazione, il sistema di calcolo che sarebbe stato applicato qualora avesse chiesto la pensione nella predetta gestione, senza ricorrere alla totalizzazione. Tale sistema di calcolo si applica anche ai giornalisti con rapporto di lavoro subordinato iscritti all'Inpgi. L'assicurato raggiunge il "diritto ad autonoma pensione" in una determinata gestione al perfezionamento dei requisiti richiesti per la pensione. A tal fine è rilevante, quindi, oltre la contribuzione e l'età anagrafica, anche l'eventuale finestra di uscita prevista nella singola gestione interessata per il diritto autonomo a pensione di vecchiaia o di anzianità.

Alcuni esempi:

Lavoratrice nata il 20-12-1950 richiedente la pensione totalizzata con 40 anni di contribuzione. Anzianità contributiva pari a 40 anni a dicembre 2010 di cui 22 nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'Inps (FPLD).

Il pro-quota del FPLD viene determinato con il sistema di calcolo:

- contributivo in regime di opzione se la pensione totalizzata decorre da gennaio 2011 fino a marzo 2011;
- retributivo se la pensione totalizzata decorre dal 1° aprile 2011, data di apertura della "finestra" prevista per l'accesso a pensione di vecchiaia nel FPLD.

Lavoratore dipendente nato il 10.03.1951 richiedente la pensione totalizzata con 40 anni di contribuzione. Anzianità contributiva pari a 40 anni a marzo 2011 di cui 36 nel FPLD.

Il pro-quota del FPLD viene calcolato con il sistema di calcolo retributivo poiché all'1-10-2012 (data di decorrenza della pensione totalizzata) il lavoratore avrà maturato anche i requisiti di accesso per la pensione di anzianità nel FPLD (età, contribuzione, quota e finestra di uscita).

Per i lavoratori, già in possesso dei requisiti per la pensione in una singola gestione, la determinazione del sistema di calcolo della prestazione (retributivo o misto) si baserà sull'ammontare complessivo dell'anzianità contributiva posseduta nelle diverse gestioni risultante al 31 dicembre 1995.

Enti previdenziali privatizzati (decreto legislativo n. 509/1994)

Le pensioni liquidate dagli enti previdenziali privatizzati (decreto legislativo n. 509/1994), come quelli degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, dei geometri, degli ingegneri e architetti, del notariato, dei consulenti del lavoro, dei medici, dei farmacisti, dei veterinari, vengono calcolate con il sistema contributivo sulla base dei parametri espressamente previsti dal decreto legislativo n. 42/2006.

Tuttavia, qualora il lavoratore abbia maturato in una delle predette casse il requisito contributivo minimo previsto per l'accesso alla pensione di vecchiaia (ad esempio 30 anni di contribuzione nell'Inarcassa, 25 anni nella Cassa Ragionieri ecc.) si applica, per il periodo relativo a tale gestione, il sistema di calcolo della pensione stabilito dallo stesso ordinamento.

Di conseguenza, al lavoratore che a marzo del 2011 matura i 40 anni di contributi totalizzati, di cui 35 anni nella Cassa geometri, si applicherà il sistema di calcolo proprio della Cassa (anziché il

sistema contributivo determinato con i parametri previsti dal decreto n. 42/2006), anche se non ha raggiunto l'età pensionabile.

Come si può notare, per gli iscritti alle predette Casse la garanzia risulta più ampia di quella concessa dal ministro del Lavoro alle persone assicurate presso enti previdenziali pubblici. Infatti, al libero professionista è richiesto solo il requisito contributivo minimo per la pensione di vecchiaia, mentre il lavoratore dipendente o autonomo deve raggiungere i requisiti necessari per la pensione, quindi non solo il requisito contributivo, ma anche l'età anagrafica e l'eventuale "finestra" di uscita.

Enti previdenziali privati (decreto legislativo n. 103/1996)

Le pensioni che vengono liquidate dagli enti previdenziali privati dei liberi professionisti (costituiti ai sensi del decreto legislativo n. 103/1996), come quelli degli infermieri, degli assistenti sanitari e vigilatrici d'infanzia, degli attuari, chimici, dottori agronomi, dottori forestali e geologi, dei biologi, degli psicologi, dei periti industriali e periti laureati, dei giornalisti collaboratori, dei periti agrari e agrotecnici, vengono calcolate con il sistema contributivo vigente nei rispettivi ordinamenti.

Pensione totalizzata

Le varie quote di pensione sono poste a carico delle singole gestioni, così come le successive rivalutazioni automatiche. Il pagamento degli importi liquidati, invece, è effettuato sempre dall'Inps, anche se non ha a carico nessuna quota.

L'Inps, quindi, è tenuto ad effettuare le ritenute fiscali, ad operare come sostituto d'imposta e a rilasciare la certificazione annuale (modello CUD).

La pensione totalizzata, una volta liquidata, è un trattamento pensionistico a tutti gli effetti, al quale si applicano gli istituti di carattere generale, in quanto non espressamente derogati dalla disciplina speciale.

In presenza di determinate condizioni di età e di reddito, ai titolari di pensione totalizzata spettano le maggiorazioni sociali, a condizione che una quota del trattamento sia stata liquidata da una gestione che le valuta.

Il decreto legislativo n. 42/2006 non prevede espressamente l'eventuale integrazione al trattamento minimo della pensione totalizzata che prima era riconosciuta (decreto interministeriale n. 57/2003).

Il ministero del Lavoro, con nota del 7 novembre 2007, ha espresso l'avviso che tale "mutamento nel quadro normativo, unito alla considerazione che per il trattamento minimo non è stata prevista, dalla relazione tecnica allegata al decreto legislativo n. 42/2006, alcuna copertura finanziaria, fa ritenere che l'istituto in questione non possa essere applicato ai trattamenti pensionistici da totalizzazione".

L'Inps ha quindi precisato che sulla pensione totalizzata non si riconosce il trattamento minimo, neanche se una quota viene liquidata col sistema retributivo.

Secondo l'Inca, questa scelta contiene alcune incongruenze. Infatti, il lavoratore che avrà una quota della pensione liquidata con il sistema retributivo, rinunciando alla totalizzazione, potrebbe percepire una pensione ordinaria di importo più elevato per effetto dell'integrazione al trattamento minimo, senza contabilizzare i contributi maturati nelle altre gestioni.

Per quanto riguarda la normativa da applicare per i trattamenti di famiglia, il ministero del Lavoro, con la stessa nota, ha anche precisato che deve essere data prevalenza alla normativa prevista per i lavoratori dipendenti, poiché a questa platea si rivolge il più recente provvedimento di riforma (decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1988, n. 153). Pertanto, se una quota della pensione totalizzata è a carico di una forma assicurativa dei lavoratori dipendenti spetta l'assegno al nucleo familiare (ANF). In mancanza di una quota a carico di una gestione dei lavoratori dipendenti spettano gli assegni familiari (AF) previsti nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

Le pensioni di vecchiaia e con 40 anni di contribuzione in totalizzazione sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro, sia dipendente che autonomo. Di conseguenza, nelle gestioni previdenziali che lo prevedono, il pensionato che continua un'attività versando i contributi potrà chiedere la liquidazione del supplemento.

PROGETTO INCA FLAI SULLE PATOLOGIE DA LAVORO NELLA PESCA

Sommerse dalle acque

Sonia Cappelli

S secondo i dati Inail sono quarantaquattro le rendite per malattia professionale in vigore al 1° gennaio 2010 destinate ai pescatori e 666 se si comprendono anche gli addetti di altri comparti affini (diporto, naviglio ausiliario, rimorchiatori, traffico locale, trasporto merci e passeggeri). Una cifra irrisoria che fa letteralmente a cazzotti con ciò che accade in mare, dove gli incidenti e le malattie causati dal lavoro sono quotidiani, ma nella stragrande maggioranza dei casi restano nascosti. Proprio per questo, la Flai Cgil e l'Inca hanno deciso di unire le forze per contrastare questa piaga le cui cause sono complesse, tanto quanto sono articolati e diversissimi tra loro le realtà industriali che operano nel settore del mare e della pesca. Nell'incontro che si è svolto in Cgil, il 3 ottobre scorso, tra operatori Inca e sindacalisti della Flai, sono stati presentati i primi risultati di una indagine effettuata sulla base di questionari distribuiti nelle più importanti marinerie italiane, il 18 giugno scorso in occasione della giornata dedicata alle malattie professionali nel settore della pesca. Un'iniziativa che si colloca nel più ampio progetto promosso dalla Flai Cgil Pesca e finanziato dal ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, con lo scopo di creare e consolidare un efficace sistema territoriale di orientamento, assistenza e aggiornamento sui diritti previdenziali e assistenziali tra i lavoratori del mare, aiutando in questo modo la diffusione di una nuova cultura della sicurezza. "Ma anche - afferma Giovanni Mininni, segretario Flai Cgil - per pretendere una corretta applicazione del Contratto collettivo di lavoro, attraverso lo sviluppo della contrattazione territoriale di secondo livello, più vicina alle esigenze delle singole marinerie". Nell'ambito del progetto, sono stati attivati, inoltre, anche dei corsi di formazione tra i lavoratori del settore per accrescerne la professionalità, fornendo loro un'adeguata preparazione sulle normative europee e nazionali. L'Inca, nell'ambito dell'accordo sottoscritto nel settembre del 2010 con la Flai, ha collaborato fattivamente alla realizzazione della giornata per favorire l'emersione delle malattie professionali, anche attraverso una maggiore consapevolezza tra i lavoratori dei diritti e delle tutele previsti dalle normative vigenti, che spesso si ignorano. Questa collaborazione tra sindacato e patronato nel settore della pesca si è rivelata particolarmente proficua, visti i risultati ottenuti in questa prima fase di intervento, in un comparto dove le patologie verificate sono per lo più riconducibili ad ambienti di lavoro insalubri, con sistemi di sicurezza scadenti, elevati ritmi di lavoro, che costringono i



La collaborazione tra Inca e Flai Cgil approda all'istituzione di presidi medico-legali territoriali per far emergere le malattie professionali dei lavoratori del mare.

circa 40 mila marinai a prolungate esposizioni di rischio per la salute, finora quasi del tutto dimenticati dal sistema di tutele previsto per gli altri lavoratori del sistema produttivo. Dalle rilevazioni finora effettuate si è evidenziato che in Sicilia, nel Lazio e nel Veneto, le patologie denunciate sono direttamente connesse alle diverse modalità di pesca: a strascico, rapida o volante. Ma molto diffuse sono anche le ipoacusie, dovute alla prolungata esposizione ai rumori dei motori, le patologie a carico dell'apparato osteo-articolare, che interessano la schiena, le ginocchia, le spalle e i gomiti dovuti ai prolungati movimenti ripetitivi, fino alle malattie dermatologiche, per l'esposizione agli agenti atmosferici e biologici. Per non parlare dei rilevanti casi di fratture che non vengono denunciati per il timore di dover scendere dalle imbarcazioni. In Italia, perciò, le denunce di infortunio e di malattia professionale che vengono attivate si possono contare sulla punta delle dita, nonostante il settore rappresenti secondo le statistiche europee ufficiali uno dei più a rischio. Ogni anno, secondo l'ILO (International Labour Office) perdono la vita circa 24 mila pescatori, con una media, secondo Eurostat, di 2,4 volte superiore rispetto agli altri settori. L'incongruenza è facilmente riconducibile anche alla composizione delle aziende, per lo più troppo piccole (2-3 lavoratori),

nonché alle diverse figure professionali, profondamente diverse tra loro: a fianco al socio lavoratore di micro cooperative si somma quella degli armatori, sia grandi che piccoli, o dei tanti pescatori imbarcati su mezzi che possono raggiungere anche oltre 10 tonnellate di stazza. Un panorama eterogeneo che si riflette sulla complessa articolazione dei contratti, che prevedono coperture assicurative previdenziali e infortunistiche molto diverse tra loro. Ma c'è un'altra causa che più di altre rende bene l'idea di quanto sia alto il livello di ricattabilità al quale sono sottoposti gli addetti in mare: ed è che, di fronte a una denuncia di infortunio o di malattia professionale, il codice militare di navigazione, cui sono tutti sottoposti, prevede l'immediato sbarco del lavoratore, con la conseguente e inevitabile perdita del posto di lavoro.

Non può meravigliare dunque che i marinai siano fortemente scoraggiati a segnalare eventuali rischi, facendo crescere in questo modo sia la piaga delle malattie perdute, che lo stesso Inail indica in forte crescita, nonché il mercato del lavoro sommerso e irregolare.

Peraltro, neppure l'accorpamento dell'Ipsema (l'ente marittimo di assicurazione per i lavoratori marittimi) a un unico istituto assicuratore (l. n. 122/2010) con l'obiettivo di far sorgere il "Polo della salute e della sicurezza sul lavoro" non ha finora dato i suoi frutti. Ancor oggi, infatti, i lavoratori che si devono sottoporre a visita medico-legale sono costretti a fare centinaia e centinaia di chilometri, poiché le strutture sanitarie dell'ex Ipsema sono dislocate soltanto in alcune città (Roma, Genova, Napoli, Trieste e Palermo). "Sarebbe auspicabile - avverte Franca Gasparri, del collegio di presidenza dell'Inca - che l'integrazione dei due enti favorisse l'utilizzazione di tutte le loro strutture per evitare ai lavoratori che si ammalano o che subiscono infortuni spostamenti disagiati. In questo modo si favorirebbe una rete di servizi più capillare che consentirebbe all'Istituto di adempiere in toto alla propria missione di tutela dei lavoratori del mare, ma anche di realizzare risparmi di gestione".

Per questa ragione Flai e Inca hanno aperto dei gazebo, dislocati nelle principali marinerie, dove i medici del patronato offrono gratuitamente la loro consulenza sottoponendo a visite specialistiche i lavoratori per accertare la presenza di patologie professionali e conseguentemente, quando ne ricorrono gli estremi, avanzare le richieste di riconoscimento delle indennità all'Inail. Una iniziativa che sta prendendo piede un po' dappertutto che dà l'opportunità di approntare le giuste misure sia sotto il profilo della prevenzione che quello di una capillare ed efficace azione di

sorveglianza sanitaria.

"L'intervento dell'Inca al nostro fianco - chiarisce Mininni - l'ho sempre paragonato a quello di 'una poderosa armata' che veniva dispiegata per conquistare, in un settore difficile come quello della pesca, migliori condizioni di vita per i lavoratori che vivono una realtà dove i diritti non sono di casa. Non mancano le difficoltà, ma crediamo molto nella riuscita di questo progetto, che ci consente di costruire una banca dati di conoscenza delle reali condizioni di lavoro degli addetti del mare per accorciare le distanze sul piano dei diritti e della tutela inaccettabili, rispetto agli altri settori produttivi. "Questa è una battaglia di civiltà, una battaglia della Cgil, che possiamo e dobbiamo vincere insieme".

Bartoli

DALLA PRIMA Malattie professionali in Calabria

>>> delle più suggestive vallate della Sila, in provincia di Cosenza, dove ancor oggi il dialetto più diffuso è il greco antico, retaggio dell'antica civiltà classica. Longobucco, insieme a Rossano, Paola e Amantea, rappresenta una delle tante piccolissime realtà con un'estensione complessiva di centinaia di chilometri, che d'estate è meta turistica ma che, quando si spopola, resta il bacino privilegiato da dove partono ogni mattina all'alba migliaia di braccianti impegnati nella raccolta dei prodotti agricoli calabresi. Attività faticose che contribuiscono significativamente ad una delle principali voci di bilancio delle nostre esportazioni. Si tratta di uomini e donne di ogni età che quotidianamente per tante ore sono costretti a lavorare piegati e, come nel caso della coltivazione delle patate, a raccogliere i frutti manualmente, senza l'ausilio di nessun mezzo meccanico.

Longobucco è il principale punto di raccolta dei tanti lavoratori della terra che quotidianamente macinano chilometri e chilometri di strada per raggiungere i campi; ed è proprio sulla piazza di questo piccolo paese che si è insediato il primo ufficio mobile dell'Inca, fin dall'apertura della stagione di raccolta dei prodotti agricoli. Pionieri di questa iniziativa sono stati gli operatori del patronato calabrese che ogni mattina all'alba hanno intervistato i lavoratori in partenza con i pullman, sottoponendo loro dei questionari per conoscere il loro reale stato di salute. Grazie a questa indagine sul campo, nel 2009 sono state avviate le prime 40 denunce di malattia professionale, alcune altre decine se ne sono aggiunte nel 2010 e nel 2011. L'Inail, come era prevedibile, ha rigettato quasi tutte le istanze, ma il patronato della Cgil ha già avviato i ricorsi amministrativi, con una fondata documentazione sanitaria, contro la quale sarà difficile per l'ente assicuratore continuare ad opporsi. "Per ora siamo ancora ai ricorsi amministrativi, ma se il diniego dovesse essere confermato, l'Inca proporrà azioni giudiziarie", avverte Martire. Va sottolineato, comunque che l'impegno del patronato ha già ottenuto un risultato importante perché da quando è stata avviata l'iniziativa anche la Asl di Cosenza ha iniziato ad indagare e a presentare analoghe richieste all'ente assicuratore. Si è cominciato da Longobucco, ma in poco tempo l'indagine si è estesa anche agli altri 150 piccoli Comuni di entrambi i versanti tirrenico e ionico, confermando l'alta incidenza delle patologie del rachide, soprattutto tra le donne. "Per l'Inca contrastare l'atteggiamento di rifiuto dell'Inail - commenta il coordinatore dei medici legali dell'Inca Calabria - è come indagare con la lanterna di Diogene, con la quale lo stravagante filosofo greco, vissuto nel IV a.c., faceva luce anche in pieno giorno alla ricerca dell'uomo onesto". Un simbolismo che aiuta a capire quanto sia difficile per un patronato come l'Inca combattere contro quei schematismi burocratici, seppur necessari, che spesso contribuiscono a tracciare una realtà molto parziale e sottostimata del fenomeno delle malattie professionali.

IL REGIME FISCALE DEI CONTRIBUENTI MINIMI

Altre finte partite Iva?

Stefania Trombetti

Resp. Coordinamento Normativo
Consorzio Nazionale Caaf Cgil

Per favorire la costituzione di nuove imprese soprattutto da parte di giovani e di coloro che perdono il lavoro, il governo, con il decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, ha introdotto a far tempo dall'1-1-2012, un nuovo regime fiscale di particolare favore consistente principalmente nel pagamento di un'imposta unica del 5%. Gli elementi principali che caratterizzano il nuovo regime, cosiddetto "dei contribuenti minimi", consistono:

- nel rendere possibile la sua applicazione per 5 anni nei confronti di tutti coloro che intraprendono una nuova

attività, salva la possibilità di prolungamento del regime fino al raggiungimento del 35° anno di età;

- nella necessità che l'attività rispetti determinati parametri;
- nell'assoggettamento del reddito conseguito a un'imposta unica del 5% che sostituisce l'Irpef, le Addizionali regionali e comunali e l'Iva;
- in semplificazioni di natura contabile.

È opportuno precisare, facendo un esempio, che a un giovane di 20 anni, che intraprende una nuova attività nel 2012, sarà consentito di utilizzare il regime agevolato per 15 anni cioè fino al compimento del 35° anno di età. Non va tuttavia sottaciuto che

la "lodevole" iniziativa volta a stimolare l'apertura di nuove attività economiche da parte di soggetti che vivono un disagio lavorativo, si pone in evidente contrasto con un'azione di governo incapace di adottare misure a favore della crescita economica.

A ciò si aggiunga che tale provvedimento si presta facilmente a mascherare veri rapporti di lavoro subordinato con delle fittizie attività economiche o professionali. In altri termini il lavoratore potrebbe essere indotto, o verosimilmente costretto, ad aprire una partita Iva, aderendo al nuovo regime fiscale, con emissione di fattura nei confronti di un soggetto che a tutti gli effetti è il suo datore di lavoro il quale, da tale "imposizione", otterrebbe un

Il governo con il decreto legge n. 98 del luglio scorso introduce un nuovo regime fiscale per i giovani precari che intendono avviare attività in proprio.

indiscutibile vantaggio economico consistente nel mancato versamento dei contributi. Ovvio, quindi, che le difficoltà di accesso al mercato del lavoro potrebbero portare molti lavoratori giovani e non a subire tale situazione che, oltre a porsi in contrasto con la vera finalità della legge, arreca pesanti danni sotto il profilo contributivo e previdenziale.